



COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE

N. 145 DEL 25/06/2024

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE: VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Pray proclamati eletti con verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio nella seduta del 10.06.2024;

Visto il decreto sindacale n° in data di nomina della giunta comunale;

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 48 in data 25.06.2024 di rideterminazione dell'indennità di carica agli amministratori;

PREMESSO:

- che l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- che il decreto 4 aprile 2000 n. 119 del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), all'art. 1, commi 583- 587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali disponendo la graduazione l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- contestualmente sono state adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;
- che il comma 586 della legge 234/2021, stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;
- che la nota RGS prot. n. 1580/2022, prevede che le risorse stanziata dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;
- che questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale forniti dall'ISTAT, di n. 2000 abitanti;
- che l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 2.208,00, corrispondente al 16% di quella prevista per i Sindaci metropolitani;
- che la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria generale dello Stato indirizzata all'ANCI, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli "adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la

pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere

- dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";
- che l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, ha precisato che *"L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale - contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti"*;

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Pray proclamati eletti con verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio nella seduta del 10.06.2024;

Visto il decreto sindacale n° 15 in data 20.06.2024 di nomina della giunta comunale;

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 48 in data 25.06.2024 di rideterminazione dell'indennità di carica agli amministratori;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;

VISTO l'art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. 3 maggio 2022, recante *"Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni"*, in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, il quale ha espresso il seguente parere: *«l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»*;
- n. 203 del 2 dicembre 2022, il quale ha espresso i seguenti pareri:
 1. *"Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali."*;
 2. *"Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022."*;

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023:

"La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall' art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022";

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;

RITENUTO pertanto:

- a) di rideterminare la misura delle indennità di funzione del Sindaco, della Giunta comunale e del Presidente del Consiglio comunale, per l'anno 2024, nella misura del 100%;
- b) di assumere il conseguente impegno nel bilancio comunale, con imputazione al corrente esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;
- c) di accertare il relativo contributo dello Stato previsto a sostegno della suddetta maggiore spesa;

CONSIDERATO che sarà preciso obbligo di ognuno dei componenti della Giunta Comunale comunicare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno sullo status ,al fine dell'eventuale rideterminazione dell'indennità di funzione spettante;

RITENUTO dover impegnare la somma necessaria per la liquidazione delle indennità di funzione del Sindaco e Assessori a seguito del rinnovo della tornata elettorale 2024;

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria;

VISTA la normativa vigente in materia;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEL , che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di rideterminare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali a seguito del rinnovo degli organi in data 10.06.2024, sulla base di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), art. 1, commi 583- 587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali.

INCARICO	CAP.	IMPEGNO	IMPORTO
Sindaco*	30/2/1	213	€ 2.208,00
Vice-Sindaco*	30/2/1	214	€ 441,60
Assessore comunale*	30/2/1	215	€ 331,20

2. di dare atto che la maggiore spesa complessiva di €2.980,80 mensili O.R. inclusi, necessaria per la rideterminazione dell'indennità di funzione per l'anno 2024 trova copertura nel relativo capitolo di spesa (cap. 30/2/1) del bilancio 2024/2026, annualità 2024;
3. di accertare il contributo dello Stato previsto a sostegno della suddetta maggiore spesa;
4. di pubblicare il presente atto a termini di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VATAGGIATO DR. PIERO GAETANO**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 145 IN DATA 25/06/2024
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autograf